

Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Adozione -
adozione (dei minori d'età) - adottandi - adottabilità - dichiarazione
- Procedimento ex art. 10 l. n. 184 del 1983 - Genitori -
Litisconsorzio necessario - Mancata partecipazione al processo di uno
di essi - Rilievo ufficioso in sede di legittimità - Necessità -
Conseguenze.

Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità i
genitori del minore sono litisconsorti necessari e godono di una
legittimazione autonoma, connessa ad un'intensa serie di poteri,
facoltà e diritti processuali, sicché, ove il giudizio sia celebrato
senza la partecipazione di uno di essi e né il giudice di primo grado
né quello dell'impugnazione rilevino vizio del contraddittorio,
l'intero processo risulta viziato e il giudice di legittimità è tenuto
a rilevare anche d'ufficio l'invalidità del provvedimento impugnato,
procedendo al suo annullamento e rinviando la causa al primo giudice a
norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20243 del 15/07/2021 (Rv.
661967 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354 com.
1, Cod_Proc_Civ_art_383

Corte

Cassazione

20243

2021